OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento (Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 18 maggio 2011

Osservazioni sull'atto comunitario:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011) 135 definitivo)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 135 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999 al fine di migliorare l'efficienza operativa, la *governance* e la cooperazione con gli Stati membri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

considerato che l'OLAF è stato istituito dalla Commissione europea con decisione n. 352 del 28 aprile 1999, a cui hanno fatto seguito il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio;

ricordato che nel 2006 era stata presentata una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999, il cui scopo era quello di migliorare l'efficienza e l'indipendenza dell'Ufficio, e che a seguito sia dei numerosi emendamenti presentati dal Parlamento europeo che delle conclusioni presentate dal Consiglio, la Commissione ha elaborato nel 2010 la presente proposta modificata di regolamento;

ricordato che l'obiettivo cardine perseguito dall'Ufficio è quello di contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei suoi cittadini, nella considerazione che l'evasione dei dazi e delle imposte o l'utilizzazione impropria di sussidi costituiscono un danno per il contribuente europeo;

acquisite utili informazioni nel corso dell'audizione informale del Direttore dell'OLAF svolta il 17 maggio 2011,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale l'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode che lede i loro interessi finanziari

Al Presidente della 6^a Commissione permanente S E D E

mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la modifica, dal punto di vista tecnico, di un atto riguardante il funzionamento di un Ufficio dell'Unione non può che essere effettuata dall'Unione stessa;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefigurati. Inoltre, giacché la proposta consiste in una modifica a un regolamento preesistente, essa può essere realizzata solo attraverso un successivo atto legislativo europeo. Si osserva peraltro che la proposta in alcuni suoi punti potrebbe essere resa maggiormente snella rinviando alcuni passaggi a una successiva regolamentazione in sede amministrativa:

nel merito, si sottolinea come la proposta miri a promuovere i principi di indipendenza e responsabilità nella gestione dell'Ufficio, oltreché una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta collaborazione con gli Stati membri;

si apprezza la volontà della Commissione europea di venire incontro alle esigenze degli Stati membri, prevedendo all'articolo 3 della proposta che, nell'ambito delle indagini esterne, l'Ufficio agisca "... in conformità delle regole e delle prassi che disciplinano le indagini amministrative dello Stato membro interessato, nonché delle garanzie previste dal presente regolamento" e di concerto con un "servizio di coordinamento antifrode" designato a livello nazionale; tutto ciò potrebbe essere utile al fine di migliorare il modus operandi dell'Ufficio nello svolgimento delle indagini esterne. Si evidenzia che sarebbe importante prevedere un obbligo di cooperazione con l'OLAF in capo alle autorità dei singoli Stati membri. Sempre per quanto concerne le indagini esterne, inoltre, si ritiene importante l'inserimento all'articolo 10-bis di una norma volta ad incoraggiare la cooperazione dell'Ufficio con Europol ed Eurojust, ma anche con le autorità competenti di Stati terzi o di Organizzazioni internazionali, attraverso la previsione della possibilità di concludere accordi amministrativi con tali organismi relativamente all'esecuzione delle indagini;

si evidenzia il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo cui l'Ufficio, per quel che concerne le indagini interne all'Unione, dovrebbe tempestivamente informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE i cui membri o il cui bilancio siano interessati da un'indagine affinché questi possano adottare le opportune misure del caso. Si osserva, tuttavia, che a differenza di quanto accadeva nel regolamento (CE) n. 1073/1999, il disposto proposto dall'articolo 4 della presente proposta modificata di regolamento non fa riferimento al protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'UE. Si invita, pertanto, a valutare l'opportunità di inserire un riferimento al suddetto protocollo;

si condivide il rafforzamento dei diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini (articolo 7-bis), soprattutto alla luce di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, anche se tale rafforzamento va calibrato al fine di non eccedere in una regolamentazione di dettaglio. Allo stesso modo, si sottolinea positivamente l'iniziativa di cui all'articolo 8, relativa alla nomina di un responsabile indipendente per la salvaguardia del diritto fondamentale alla protezione dei dati

personali, nonché la richiesta di maggiore riservatezza nelle indagini dell'OLAF e di maggiore prudenza e imparzialità nelle comunicazioni al pubblico;

in riferimento all'articolo 12, paragrafo 1, della proposta, si osserva che la disposizione secondo cui "il mandato del direttore generale dell'Ufficio ha una durata settennale e non è rinnovabile" potrebbe essere incoerente con la necessità di una certa continuità nella gestione e amministrazione dell'Ufficio; si invita, quindi, a valutare la possibilità di mantenere il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999, secondo cui "l'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta". In tal modo, il direttore generale, potendo rimanere in carica per due mandati, pari ad un massimo di dieci anni, avrebbe l'opportunità di consolidare la sua opera al servizio dell'OLAF;

si rammenta, infine, che nell'ambito della risoluzione approvata a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulle modalità di controllo delle attività di *Europol* da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010) 776 definitivo), la 14ª Commissione ha ritenuto condivisibile l'opzione di fondo sostenuta dalla Commissione europea nel paragrafo 5.1 della Comunicazione di cui sopra, con cui si prefigura l'istituzione di un *forum* misto permanente per il controllo di *Europol*, considerato come naturale proseguimento istituzionalizzato degli incontri tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni. Alla luce di tutto ciò, si vorrebbe approfittare di questa sede per ribadire l'idea secondo cui tale *forum* dovrebbe avere delle interazioni regolari non solo con *Europol*, ma anche con le altre istituzioni e agenzie dell'Unione competenti in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia quali, a titolo di esempio, *Eurojust* e *Frontex*, nonché – e ciò rileva direttamente in questa sede – con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Mauro Maria Marino